

Publicato il 18/10/2024

N. 08406/2024REG.PROV.COLL.  
N. 09866/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9866 del 2022, proposto dal dott. (omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Colombo, Mario Sanino e Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

*contro*

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

(omissis)

, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6842/2022, resa tra le parti, per l'annullamento:

- del provvedimento – non comunicato – con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D. 16 novembre 2018 a 300 posti di notaio, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, nonché, per quanto occorrer possa del verbale della seduta di correzione n. 660 del 7.12.2020, nella quale è stata corretta la busta n. 1585 relativa agli elaborati del ricorrente, ed il relativo allegato D, l'approvazione della graduatoria finale dei candidati idonei e ammessi alle prove orali pubblicata in data 17.12.2020, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso la graduatoria finale e quindi per l'ulteriore annullamento:
- del decreto del Ministero della Giustizia dell'11.11.2021 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a 300 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale 16.11.2018;
- nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compreso l'eventuale decreto di nomina dei vincitori non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. – Il dott. (omissis) ha partecipato alle prove scritte del concorso notarile a 300 posti di notaio indetto con decreto direttoriale del 16 novembre 2018, ma non è risultato tra i candidati ammessi alle prove orali.

Espletato l'accesso documentale agli atti concorsuali, il candidato ha appreso che la mancata ammissione era riconducibile alla inidoneità riportata alla seconda prova scritta, in materia di atto *mortis causa*, corretta assieme agli altri elaborati nella seduta del 7 dicembre 2020, come da verbale n. 660. Segnatamente, la Commissione ha ritenuto la grave insufficienza dell'elaborato relativo alla prova di atto *mortis causa* - di per sè ostativa alla prosecuzione della correzione ai sensi dell'art. 11, co. 7 d.lgs. 166/2006 - per travisamento della traccia, incompletezza dell'atto e carente trattazione degli istituti giuridici.

2. – Il dott. (omissis) ha gravato innanzi al TAR per il Lazio il provvedimento con il quale l'Amministrazione intimata non lo ha ammesso a sostenere le prove orali unitamente al verbale del 7 dicembre 2020, nella parte in cui la commissione ha espresso un giudizio di insufficienza sugli elaborati redatti dall'esponente. Con successivi motivi aggiunti, l'istante ha poi impugnato il decreto del Ministro della Giustizia dell'11 novembre 2021, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*.

Nel ricorso introduttivo, il deducente ha lamentato, con tre diversi nuclei censori, l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione - non surrogabili dalle formulazioni standard di cui all'art. 11, co. 5 d.lgs. 166/2006, la carenza di segretezza nella custodia degli elaborati nel corso delle correzioni nonché la carenza di collegialità nell'operato della Commissione in sede valutativa, infine, ha contestato nel merito le singole correzioni con particolare riguardo alle due valutazioni relative ad insufficienze gravi.

3. – Il giudice di prime cure, previa ricostruzione della cornice normativa di riferimento, ha respinto il ricorso con sentenza n. 6842 del 26 maggio 2022 ritenendo, sul primo versante, che consta *per tabulas* la predeterminazione dei criteri valutativi che appaiono ragionevoli e coerenti con l'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa intestata alla commissione di concorso. Del pari, dall'esame del verbale di correzione del 7 dicembre 2020 si può appurare la puntuale custodia degli elaborati, mentre la contestualità della

correzione da remoto e la previa identificazione dei Commissari sono assicurati dall'impiego dell'applicativo Microsoft Teams. Da ultimo, il TAR capitolino ha escluso che la valutazione di merito espressa dalla Commissione risulti inficiata da vizi di evidente irragionevolezza o abnormità tali da giustificare il sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

3.1. – Il deducente ha, dunque, gravato in appello la pronuncia di primo grado assumendone l'illegittimità sotto tre distinti versanti che ripropongono le note critiche articolate in primo grado. Segnatamente, coi primi due motivi di gravame, l'appellante si duole dell'omessa, insufficiente e/o erronea motivazione della decisione in violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 10, co. 2 e 11, co. 5, d.lgs. 166/2006 giacché, da un lato, la Commissione avrebbe mancato di assolvere alla puntuale predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione degli elaborati, che non potrebbero esaurirsi nelle sole formulazioni standard di cui all'art. 11, co. 5 d.lgs. 166/2006, dall'altro, non sarebbe stata garantita la custodia degli elaborati, né la collegialità nell'operato della Commissione in sede valutativa. In particolare sarebbe mancata nel verbale relativo alla seduta di correzione dell'elaborato del candidato l'attestazione dell'identità di ciascun commissario acquisita per conoscenza personale.

3.2. – Infine, l'appellante ha riproposto le contestazioni nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione rispetto alle insufficienze, gravi e non, riscontrate nell'elaborato relativo alla prova *mortis causa*. L'appellante lamenta il fatto che le soluzioni proposte nel proprio elaborato non sarebbero state vagliate dalla Commissione nonostante la loro plausibilità giuridica ad onta dei principi ai quali la stessa Commissione si era autovincolata con l'inevitabile illogicità del provvedimento adottato (*cf.* verbale n. 18 del 21.5.2019 secondo cui *“la Commissione valuterà ogni soluzione adottata compatibile con il testo della traccia, purché giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata”*): segnatamente, questi soggiunge di essersi attenuto al divieto di *relatio* sostanziale nella formazione delle quote, di aver correttamente apposto una condizione sospensiva al

legato della villa nonché di aver legittimamente previsto l'onere di costituzione in via indiretta di un vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter c.c* a vantaggio di una categoria di persone.

4. – Il Ministero della giustizia si è costituito nel giudizio di appello e ha svolto difese per sostenere la reiezione del gravame.

5. – Espletato lo scambio di memorie difensive *ex art. 73 cod. proc. amm.*, la causa è venuta in discussione all'udienza pubblica del 19 settembre 2024.

6. – L'appello è infondato per quanto si espone dappresso.

7. – Giova tratteggiare preliminarmente i lineamenti di inquadramento normativo della fattispecie in esame.

Le norme in materia di concorso notarile, recate dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, prevedono che l'esame scritto del concorso consti di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso (v. art. 6 d.lgs. 166/2006). Successivamente all'espletamento delle prove, la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse (art. 10).

In occasione della predeterminazione dei criteri valutativi, la Commissione elabora anche le formulazioni standard per la sintetica motivazione del giudizio di non idoneità (art. 11, co. 5) con l'ulteriore specificazione che, nell'ipotesi in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (art. 11, co. 7).

Sia la previsione delle formulazioni standard sia il meccanismo della cd. tagliola (i.e. l'interruzione delle correzioni al riscontro di nullità o gravi insufficienze del primo o secondo elaborato) rispondono chiaramente alla *ratio* di celerità e snellimento delle operazioni concorsuali che possono

rivelarsi assai laboriose per concorsi di elevato livello tecnico-professionale come quello notarile. Segnatamente, il ricorso alle formulazioni standard assicura una uniformità di fondo nell'applicazione dei criteri valutativi alleviando, tuttavia, l'onere motivazionale analitico per ogni elaborato, mentre il meccanismo della tagliola presuppone la ricognizione di una serie di errori la cui gravità è tale da risultare ostativa alla prosecuzione delle correzioni non essendo in alcun modo compensabile o sanabile dall'esito, pur brillante, riportato negli altri elaborati.

Nella fattispecie in esame, sulla base delle risultanze del verbale n. 660 del giorno 7 dicembre 2020, il candidato ha riportato due insufficienze gravi nel secondo elaborato di tal ch  la Commissione ha soprasseduto dalla prosecuzione nelle operazioni di correzioni in aderenza con il prospettato quadro normativo.

8. – Tanto premesso in punto di diritto, si pu  scrutinare il primo motivo di appello con cui il dott. (omissis) lamenta l'inosservanza del principio della predisposizione dei criteri di massima che consentano di risalire al percorso logico seguito dalla Commissione giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale sulle prove di esame – criteri di massima che non sarebbero in alcun modo surrogabili dalle formulazioni standard di cui all'art. 11, co. 5.

8.1. – Il motivo   destituito di fondamento alla luce di quanto emerge *per tabulas* dal compendio in atti.

La Commissione si  , infatti, riunita nelle sedute dell'11 e 18 aprile 2019, nonch  6, 7, 15, 16, 20 e 21 maggio 2019 allo scopo di definire e approvare i criteri generali cui attenersi nella correzione degli elaborati (*cf.* verbali nn. 11-18): siffatti criteri sono stati, infine, allegati al verbale n. 18 della seduta del 21 maggio 2019 unitamente alla tabella delle formulazioni standard a norma dell'art. 11, co. 5 d.lgs. 166/2006.

Nel novero dei criteri generali la Commissione ha stabilito che fossero condizioni per il giudizio di idoneit  la correttezza nell'uso della lingua

italiana, esente da errori di grammatica, di sintassi o di ortografia non riconducibili a semplici *lapsus calami*; la formazione dell'atto osservando le prescrizioni di legge previste per la corretta redazione dell'atto in forma notarile; l'adeguatezza dell'atto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge; la completezza, la coerenza logica, l'ordine, la chiarezza, l'esattezza sotto il profilo giuridico, sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica.

Dipoi, la Commissione ha formulato un elenco di diciassette categorie di errori accompagnati da formulazioni standard per motivare sinteticamente i giudizi di inidoneità a norma dell'art. 11, co. 5 d.lgs. 166/2006.

8.2. – Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il corredo di criteri elaborato preventivamente dalla Commissione si presenta puntuale e incisivo dal momento che abbraccia i profili di correttezza formale e sostanziale, di completezza, coerenza e chiarezza dell'elaborato, sia nella parte di svolgimento pratico, sia nella parte di trattazione teorica. In più, l'elencazione di diciassette formulazioni standard copre un'ampia gamma di potenziali errori, ostativi o meno, garantendo una sufficiente uniformità nell'espressione dei giudizi di inidoneità.

Non si vede, dunque, dove la Commissione avrebbe mancato di determinare compiutamente i ridetti criteri, né trova alcun riscontro l'affermazione per cui l'omissione dei criteri sarebbe stata soppiantata dalla sola elaborazione delle formulazioni standard.

8.3. – Il motivo deve essere, dunque, disatteso.

9. – La seconda doglianza mira a censurare talune asserite irregolarità formali che vizierebbero l'operato della Commissione, asseritamente consistite nella carenza di segreta custodia degli elaborati tra una seduta e l'altra e nella carenza dei caratteri di collegialità e contestualità delle correzioni, espletate dalla Commissione secondo la modalità da remoto in conformità al Protocollo di correzione adottato dal Presidente della Commissione (segnatamente sarebbe mancata, con riguardo ai commissari, collegati da

remoto “l’attestazione del presidente della loro identità per acquisita conoscenza personale” prescritta dal numero 6, lett. a) delle Modalità telematiche e misure organizzative).

9.1. – Entrambi i profili di critica non colgono nel segno.

Con riguardo all’osservanza delle formalità di segretezza della custodia consta *per tabulas* dai verbali nn. 659 e 660 del 7 dicembre 2020 (rispettivamente della Prima sottocommissione e della Commissione) che la busta contenente gli elaborati del candidato appellante, contrassegnata dal numero 1585, è stata prelevata dal Presidente della Commissione dagli armadi blindati posti nella sede ministeriale di via Tronto, n. 2 in Roma e, successivamente alla correzione, gli elaborati corretti nella seduta del 7 dicembre 2020 sono stati nuovamente riposti in cassaforte. Non può sussistere, dunque, alcun dubbio sull’assoluta segreta custodia degli elaborati, contrariamente a quanto allegato dalla difesa dell’appellante.

9.2. – Del pari, non merita adesione la censura secondo cui non risulterebbe garantito l’esame di tutti e cinque i Commissari sugli elaborati a disposizione e quindi valutati, né consterebbe la prescritta attestazione dell’identità dei commissari collegati da remoto per acquisita conoscenza personale.

Come si evince dal verbale 660 ogni elaborato del ricorrente, al pari di tutti quelli corretti dalla Commissione “da remoto”, è stato scansionato e condiviso in modalità di lettura con tutti i commissari attraverso il ricorso alla funzione di condivisione dello schermo, o di parti di esso, nativamente presente nell’applicativo Microsoft Teams utilizzato per il collegamento da remoto, sicché la doglianza si profila del tutto inconferente.

Analogamente, l’impiego dell’applicativo Teams sopperisce alla lamentata mancata attestazione dell’identità dei commissari collegati da remoto giacché la convocazione della riunione virtuale avviene mediante un link personale recapitato nella casella di posta elettronica e il successivo collegamento audio-video è preceduto peraltro dalle dichiarazioni di rito circa la sussistenza delle condizioni di riservatezza della seduta. L’identificazione dei Commissari per

acquisita conoscenza personale è dunque ampiamente riassorbita dall'osservanza delle specifiche tecniche nell'impiego dell'applicativo Teams, senza che la lacuna formale denunciata dall'appellante possa valere ad inficiare la validità della verbalizzazione e della correzione degli elaborati.

10. – Venendo al terzo nucleo di censura, il Collegio non può esimersi dall'osservare che le doglianze svolte dall'appellante impingono nel merito delle correzioni e non riescono a far emergere profili di abnormità o irragionevolezza tali da giustificare il sindacato sostitutivo del giudice amministrativo in precipue espressioni di discrezionalità tecnica.

In definitiva, tali profili di assorbente inammissibilità del motivo in esame non possono che determinarne la reiezione.

11. – Alla luce di quanto precede, tutti i motivi di appello si appalesano infondati e il gravame deve essere conclusivamente respinto.

12. – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Roberto Cerroni**

**Michele Corradino**

IL SEGRETARIO